

ALLEGATO A



PROVINCIA DELLA SPEZIA

**REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE FAUNISTICA E VENATORIA DEL CAPRIOLO
IN PROVINCIA DELLA SPEZIA**

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Finalità.

Al fine di ottenere popolazioni sane, ben strutturate e numericamente commisurate all'ambiente che occupano, la gestione del capriolo in Provincia della Spezia è basata su:

1. La conoscenza quali-quantitativa delle popolazioni valutata in base a censimenti o stime di densità in unità di gestione omogenee;
2. La valutazione della densità minima compatibile con la caccia, che tenga conto della necessità di mantenere popolazioni in equilibrio con l'ambiente naturale (anche al fine di salvaguardare l'importante ruolo ecologico dei predatori) e con le legittime utilizzazioni (agro- forestale, ecoturistiche) del territorio da parte dell'uomo.
3. L'impostazione di piani di prelievo coerenti con la strategia gestionale di cui sopra e la puntuale verifica degli stessi con il controllo biometrico dei capi abbattuti;
4. La caccia esercitata esclusivamente in forma selettiva con un prelievo programmato per classi di età e di sesso. Per caccia di selezione si intende quella praticata individualmente alla cerca o all'aspetto senza l'uso dei cani e con armi a canna rigata a caricamento successivo singolo di calibro adeguato munito di cannocchiale di mira. Per il recupero dei capi feriti è consentito l'uso dei cani da traccia purché abilitati da prove di lavoro riconosciute dall'ENCI in binomio con Conduttore abilitato;
5. La formazione dei cacciatori avviene attraverso la partecipazione degli stessi a specifici corsi di abilitazione per la caccia di selezione agli ungulati poligastrici.

Art. 2 – Funzioni della Provincia.

1. La Provincia esercita la vigilanza e il controllo sull'applicazione del presente Regolamento, ai sensi della vigente normativa, in ottemperanza ai principi e finalità di cui all'art. 1.
2. La Giunta Provinciale, in particolare:
 - a) Designa un proprio rappresentante nell'Unità di gestione di cui al successivo art. 4;;
 - b) Approva le norme di attuazione, nell'ambito del presente regolamento, per la gestione faunistica venatoria del capriolo, proposte dall'A.T.C.;
3. Il Dirigente del Servizio Caccia e Pesca con proprio provvedimento:
 - a) Approva l'individuazione delle Unità di gestione, su proposta dell'A.T.C.;
 - b) Approva il programma dei censimenti annuali proposto dall'A.T.C.;
 - c) Approva, previo parere favorevole dell'I.S.P.R.A. (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), di seguito denominato I.S.P.R.A., anche sulla base di intese pluriennali stipulate con l'Istituto stesso, il piano di prelievo proposto dall'A.T.C.;
 - d) Approva, previo parere favorevole dell'I.S.P.R.A., i programmi proposti dall'Ambito Territoriale di Caccia o di altri Enti e/o Associazioni per la realizzazione dei corsi per cacciatore di selezione, seletcensitore e conduttore di cani da traccia e rilevatore biometrico;
 - e) Rilascia gli attestati d'idoneità tecnica e il tesserino d'identificazione ai soggetti che abbiano partecipato e superato positivamente l'esame finale dei corsi di cui al punto precedente. Iscrive gli abilitati su appositi Registri provinciali e provvede ad inviare all'A.T.C. l'elenco aggiornato dei seletcacciatori abilitati ed iscritti a detti Registri;
4. Presso l'A.T.C., sulla base di un apposito programma informatico, è istituita la banca dei dati riguardanti la gestione faunistica e venatoria del capriolo, con obbligo dello stesso A.T.C. di metterla a disposizione della Provincia.
5. La Provincia, compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione, si impegna a fornire all'A.T.C. gli strumenti ed i supporti informatici necessari per l'istituzione della banca dati e per la predisposizione delle cartografie(GIS) di cui al successivo art. 13, comma 1.

Articolo 3 - Compiti dell'Ambito Territoriale di Caccia.

1. La gestione faunistica e venatoria del capriolo è attuata dall'A.T.C., nelle Unità di gestione, avvalendosi dei cacciatori abilitati alla caccia di selezione, detti "selecacciatori", iscritti al relativo Registro provinciale.
2. L'A.T.C. in particolare:
 - a) Definisce i modi e la misura dei proventi introitati nell'applicazione del presente Regolamento a seguito della fissazione delle quote da richiedere ai cacciatori di selezione ammessi al prelievo, a titolo di rimborsi spese della gestione, per l'assegnazione dei capi, suddivisi per sesso e classi di età
 - b) Propone alla Provincia l'individuazione dei confini delle Unità di gestione di cui all'art. 4;
 - c) Stabilisce le aree per gli appostamenti e per i settori di caccia alla cerca;
 - d) Nomina i Comitati delle Unità di gestione di cui all'art. 4, che restano in carica fino alla scadenza naturale degli organi dell'A.T.C.;
 - e) Sulla base delle caratteristiche ambientali individua per ogni Unità di gestione le impostazioni tecniche che intende adottare in ordine alle modalità dei censimenti tra quelle elencate all'art. 7;
 - f) Organizza, avvalendosi dei Comitati delle Unità di gestione, i censimenti di cui all'art.1 punto 1, secondo il programma annuale proposto ed approvato dalla Provincia, e alla stessa trasmette i relativi risultati con mappatura su cartografia informatizzata delle aree censite. Trasmette alla Provincia per la relativa approvazione anche l'eventuale proposta di piano di prelievo;
 - g) Organizza, avvalendosi dei Comitati delle Unità di gestione, l'attività di prelievo sulla base del piano approvato dalla Provincia;
 - h) Disciplina l'accesso dei selecacciatori alle singole Unità di gestione e redige annualmente gli elenchi dei cacciatori di selezione abilitati al prelievo nell'unità di gestione.
 - i) Assegna, sentito il comitato dell'unità di gestione, i capi da abbattere per singolo selecacciatore suddivisi per sesso e classi di età, sulla base della graduatoria di merito di cui all'ART. 12, dopo l'approvazione da parte della Provincia del relativo piano di prelievo;
 - j) Organizza i corsi per cacciatore di selezione, selecensitore, conduttore di cani da traccia e rilevatore biometrico sulla base di programmi approvati dalla Provincia;
 - k) Propone alla Provincia le relative norme di attuazione nell'ambito del presente regolamento per la approvazione da parte della Giunta Provinciale.

Articolo 4 – Unità territoriale di gestione.

1. La gestione faunistico-venatoria del capriolo è organizzata e praticata soltanto in Unità di gestione di superficie cacciabile compresa, di norma, tra 1000 e 5000 ettari. Per superficie cacciabile s'intende quella agro-silvo-pastorale con esclusione delle aree urbane e degli istituti sottratti alla gestione programmata della caccia.
2. Ogni selecacciatore può iscriversi e cacciare in una sola Unità di gestione.
3. All'interno di ogni Unità di gestione opera il Comitato di gestione (struttura tecnica ed operativa) costituito da:
 - a) Un rappresentante individuato dall'A.T.C., tra i selecacciatori abilitati ed iscritti al relativo Registro provinciale;
 - b) Un rappresentante nominato dalla Giunta Provinciale;
 - c) Un referente operativo ed un vice referente operativo dell'Unità di Gestione designati dagli iscritti all'Unità di Gestione mediante apposita assemblea degli stessi convocata e presieduta dal presidente dell'A.T.C. o suo delegato;
 - d) Un tecnico laureato e specializzato in gestione faunistica individuato e designato dall'A.T.C. con il compito di coordinare e dirigere le operazioni di censimento nonché di responsabile dell'unità di gestione. Il tecnico nominato dall'A.T.C. sovrintende all'attività di

accertamento dei capi abbattuti ed è responsabile anche del controllo biometrico dei capi abbattuti.

4. I componenti dell'Unità di gestione svolgono la loro attività a titolo gratuito.

TITOLO II - STIME QUANTITATIVE E QUALITATIVE

Art. 5 – Densità minima compatibile con il prelievo.

1. La gestione faunistico-venatoria del capriolo è attuata soltanto previa esecuzione di censimenti e accertamento dell'esistenza di una densità minima compatibile con il prelievo (D.M.C.), pari a 10 capi ogni 100 ettari di superficie cacciabile.

Art. 6 – Definizioni delle classi di età del capriolo.

1. Le classi di età che devono essere utilizzate per i censimenti, per la redazione e distribuzione dei Piani di Prelievo sono indicate di seguito. Si considera per convenzione che l'epoca di passaggio di classe è il 1° giugno (data ideale di nascita).

SPECIE	CLASSE DI ETA'	SIGLA CLASSE	ANNI
CAPRIOLO	Femmina e Maschio piccoli	P	0-1
	Femmina giovane e adulta	F	1-2 e >2
	Maschio giovane	MG	1-2
	Maschio adulto	MA	>2

Articolo 7 – Metodi di censimento e monitoraggio del capriolo.

1. I censimenti e le operazioni di monitoraggio rappresentano lo strumento tecnico fondamentale per la gestione del capriolo, che consentono di acquisire informazioni sui parametri demografici delle popolazioni propedeutiche all'elaborazione dei piani di gestione.
2. La densità, la consistenza e la struttura di popolazione del capriolo, nelle Unità di gestione, sono stimate annualmente mediante l'applicazione di uno o più metodi di seguito descritti, che la Provincia approva su proposta dell'ATC, da scegliere in funzione delle caratteristiche ambientali prevalenti nell'Unità di gestione. Di norma nelle Unità caratterizzate da un'estesa copertura boschiva (>50% della superficie), si applica in via preferenziale il metodo della battuta, mentre nelle Unità caratterizzate da un ridotto indice di boscosità (di norma < 50% della superficie) e/o da un'elevata frammentazione dell'area boschiva sono utilizzati, ad integrazione o in sostituzione della tecnica della battuta, metodi di monitoraggio che prevedono il conteggio degli animali nelle aree aperte. Su proposta dell'ATC e a seguito di approvazione della Provincia possono essere sperimentate anche nuove tecniche di censimento (es. tramite l'utilizzo di trappole fotografiche) oltre a quelle di seguito elencate:

a) Battuta su area campione.

La battuta su area campione è una tecnica di censimento che permette di stimare la densità media della popolazione in un'Unità di gestione, dai dati ricavati da più aree di battuta rappresentative per qualità ed estensione della locale realtà. La superficie delle singole battute non deve essere inferiore a 30 ettari. La superficie censita con le battute non dovrebbe essere inferiore al 10% della superficie boscata totale dell'unità di gestione con una tolleranza massima del 2%, poiché percentuali inferiori sono spesso inficiate da fattori casuali insiti nello svolgimento del censimento. Gli appezzamenti di bosco monitorati non devono variare ogni anno per almeno tre anni, al fine di monitorare nell'arco di un triennio circa il 10% del bosco di un'Unità di gestione, valore considerato accettabile per incrementare il livello di affidabilità del metodo. I censimenti in battuta sono condotti tra il

20 marzo ed il 15 di maggio evitando comunque i periodi del ciclo biologico nei quali si può arrecare disturbo alla specie (stagione delle nascite). Alle operazioni di censimento deve essere garantita, di norma, la partecipazione di almeno 2 battitori per ettaro di superficie da censire.

Verificata la consistenza faunistica della specie, nel momento in cui le necessità accertate saranno superiori o pari alla DMC, potrà essere predisposto il piano di gestione faunistico – venatorio.

b) Conteggi da punti fissi su aree campione di bosco.

Il metodo consiste nel rilevamento simultaneo da parte di più osservatori, tra loro coordinati e muniti di strumentazione ottica adeguata, degli animali presenti nelle aree aperte circondate da una delimitata area di bosco. Gli avvistamenti sono eseguiti nel periodo marzo-aprile e devono prevedere due sessioni di rilevamento, possibilmente in giorni consecutivi, durante le ore crepuscolari, di circa 3 ore ciascuna. Per ogni area campione il numero di partecipanti è determinato sulla base dei settori di osservazione: ad ogni operatore è assegnata una parcella di osservazione, in modo tale che l'unione dei campi visivi di tutti gli osservatori consenta di coprire interamente gli spazi aperti circostanti e limitrofi all'area di bosco selezionata. La sessione di rilevamento che fornisce il migliore risultato in termini di numero di capi avvistati è utilizzata per stimare la consistenza minima della popolazione nell'area indagata.

c) Osservazioni da punti fissi predeterminati.

Le osservazioni da punti fissi predeterminati consistono nel rilevamento simultaneo da parte di più osservatori, tra loro coordinati e muniti di strumentazione ottica adeguata, degli animali che sono presenti in superfici aperte dell'Unità di gestione. Le superfici perlustrate devono essere ben rappresentative del territorio indagato e con un'estensione di norma non inferiore al 30% delle aree aperte dell'Unità. I punti fissi di osservazione possono coincidere con gli appostamenti di caccia. Le osservazioni sono condotte nel periodo febbraio-aprile, all'alba o al tramonto mediante uscite in contemporanea. Le informazioni ricavate dalle osservazioni consentono di:

- Ricavare un indice relativo di abbondanza (n° di capi avvistati per sito di osservazione) che consente di valutare l'evoluzione delle popolazioni nel tempo;
- Stimare alcuni importanti parametri strutturali, come il rapporto maschi/femmine, il numero di piccoli per femmina adulta e il rapporto tra giovani e adulti nelle classi di sesso.

d) Avvistamenti su percorsi campione da eseguirsi a piedi.

In ogni Unità di gestione è individuata una serie di percorsi, sufficientemente rappresentativi (di norma 1.000 metri ogni 100 ha di superficie cacciabile), sui quali si spostano a piedi i rilevatori (all'alba e/o al tramonto) che contano e determinano gli animali avvistati su entrambi i lati del transetto. Gli avvistamenti sono realizzati in contemporanea su tutti i percorsi, nel periodo febbraio-aprile. Gli avvistamenti su percorsi campione sono finalizzati alla valutazione di un Indice Chilometrico di Abbondanza (n° di capi avvistati per km percorso - I.K.A.) che fornisce un'indicazione relativa della consistenza della popolazione e la valutazione dell'evoluzione delle popolazioni nel tempo. Inoltre, gli avvistamenti permettono di raccogliere informazioni sulla sex-ratio.

Articolo 8 – Svolgimento dei censimenti.

1. La partecipazione ai censimenti è libera.

2. I censimenti sono organizzati ogni anno dall'ATC, avvalendosi della collaborazione del Comitato di gestione dell'Unità, principalmente tramite i selecacciatori, sotto il controllo operativo ed organizzativo del tecnico dell'ATC. In caso di assenza del personale tecnico dell'ATC, il referente operativo o il vice referente operativo dell'Unità di gestione sostituisce a tutti gli effetti il tecnico.
3. Le date, le località e il numero minimo di partecipanti e le modalità di accesso a ciascuna giornata di censimento sono stabiliti dall'ATC in collaborazione con il Comitato di gestione dell'Unità.
4. L'accertamento della presenza dei selecacciatori alle operazioni di censimento è fatto dal Referente operativo o dal Vice Referente operativo dell'Unità di gestione sotto la supervisione del personale dell'ATC, mediante l'apposizione, all'inizio e al termine di ciascuna sessione di censimento, della firma su apposito registro. La presenza può comunque essere verificata in ogni momento.
5. Il registro delle partecipazioni ai censimenti è tenuto dall'ATC.
6. La valutazione circa la validità del censimento, è compito del personale tecnico dell'ATC. Il personale tecnico può, in caso di gravi irregolarità, invalidare l'intero censimento. In tal caso, le suddette operazioni devono essere ripetute.
7. La Provincia può disporre controlli per verificare il corretto svolgimento dei censimenti.

TITOLO III – PIANI DI PRELIEVO, DISCIPLINA DEGLI ABBATTIMENTI, ASSEGNAZIONE DEI CAPI, DEGLI APPOSTAMENTI E DEI SETTORI DI CERCA.

Articolo 9 – Piani di prelievo.

1. Qualora siano verificate le condizioni di cui all'art. 5 la proposta di piano di prelievo proposto dall'A.T.C., completa dei risultati dei censimenti, è trasmessa alla Provincia per l'acquisizione del parere di competenza dell' I.S.P.R.A., prima dell'approvazione da parte della stessa.
2. Il piano di prelievo indica il numero di capi da abbattere e la loro ripartizione in classi di sesso e di età.
3. Nelle Unità di gestione in cui le osservazioni primaverili evidenzino una marcata destrutturazione sociale il prelievo dovrà essere strutturato in maniera tale da compensare i disequilibri riscontrati.
4. Gli abbattimenti possono essere eseguiti soltanto dai cacciatori di selezione iscritti nel Registro Provinciale, in possesso dell'autorizzazione riportante gli estremi del capo da abbattere e del tesserino d'identificazione, in forma di caccia di selezione, alla cerca o all'aspetto, senza l'uso di cani e con l'esclusione di qualsiasi tipo di battuta.
5. E' consentito unicamente il tiro ad animali che si trovino entro una distanza massima di 200 metri.
6. Durante l'esercizio del prelievo di selezione il selecacciatore deve essere munito dei bracciali, delle schede di abbattimento corrispondenti ai capi assegnati, di binocoli e/o cannocchiale da osservazione.
7. E' vietato collocare sostanze attrattive per l'esercizio della caccia al capriolo.

Articolo 10 - La segnalazione dei capi abbattuti, dei ferimenti, dei colpi mancati e degli abbattimenti sanitari.

1. Ogni seleccaciatore è tenuto a segnalare immediatamente l'avvenuto abbattimento, il colpo mancato o il ferimento di un capo al Referente operativo dell'Unità di gestione. Quest'ultimo provvede a sua volta a comunicare i dati raccolti all'ATC.
2. In caso di abbattimento sanitario, il Referente Operativo dell'Unità, dopo aver accertato l'avvenuto abbattimento di un capo malformato e/o in cattivo stato sanitario, dopo che siano stati effettuati i relativi rilevamenti biometrici, lo comunica per scritto all'ATC. Al seleccaciatore che ha eseguito l'abbattimento sanitario, previo parere del tecnico incaricato ATC, se il capo verrà definitivamente trattenuto, sarà consegnato un nuovo contrassegno numerato.
3. Ogni incaricato della raccolta delle segnalazioni è tenuto a collaborare con gli agenti di vigilanza, fornendo ogni informazione riguardante le segnalazioni pervenute.

Articolo 11 - Periodi e orari di caccia.

1. La caccia di selezione al Capriolo in Provincia della Spezia, come stabilito dall'art. 35, comma 2 *quater*, della l.r. 29/1994, può essere esercitata nei seguenti periodi:
 - a) maschi giovani (MG) e maschi adulti (MA): dal 1° giugno al 15 luglio e dal 15 agosto al 30 settembre;
 - b) femmine giovani e adulte (F), piccoli (P) di entrambi i sessi: dal 1° gennaio al 15 marzo.
2. Il piano di prelievo annuale specifica il periodo entro cui è possibile eseguire gli abbattimenti, fermo restando il divieto nei giorni di martedì e venerdì e l'esercizio del prelievo in giornate diverse da quelle utilizzate per la caccia al cinghiale in eventuali periodi di sovrapposizione delle due attività.
3. La caccia di selezione al capriolo è consentita da un'ora prima del sorgere del sole a un'ora dopo il tramonto.

Articolo 12 - Graduatoria di merito, assegnazione dei capi da abbattere, relativi contrassegni numerati e loro utilizzo.

1. L'assegnazione dei capi, delle aree di appostamento e del settore di caccia alla cerca è stabilita dall'A.T.C., sentito il comitato delle unità di gestione, secondo una graduatoria di merito, redatta dall'A.T.C., sulla base dei seguenti parametri minimi:
 - Residenza anagrafica nella Provincia della Spezia;
 - Numero di censimenti in battuta svolti;
 - Numero di censimenti svolti col metodo dell'osservazione diretta;
 - Conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della caccia di selezione al capriolo presso la Provincia della Spezia;
 - Residenza venatoria nell'A.T.C. "SP";
 - Proprietario di fondi non inferiore a cinque (5) ettari, acquistato da almeno cinque anni, all'interno del territorio dell'Unità di Gestione;
 - Realizzazione percentuale del piano di prelievo.Nell'ambito delle norme di attuazione di cui all'art. 3 comma 2 lett. k) del presente regolamento, detti parametri possono essere integrati e sviluppati dall'A.T.C., anche con l'individuazione di parametri a sommare e parametri a detrarre e attribuzione del relativo punteggio per la definizione della relativa graduatoria di merito per ogni Unità di gestione.
2. I capi sono assegnati ai seleccaciatori che presentano in graduatoria i punteggi più alti. In caso di parità di punteggio è data priorità al seleccaciatore che ha conseguito il voto d'esame superiore per seleccaciatore e, in caso di ulteriore parità, al seleccaciatore più anziano.
3. I cacciatori di selezione che non hanno partecipato ai censimenti o che non hanno eseguito il numero minimo di censimenti stabiliti annualmente dall'A.T.C. non possono partecipare al piano di prelievo.

4. Entro i quindici giorni precedenti l'apertura della caccia di selezione la Provincia autorizza e rende disponibile presso l'Ufficio Caccia, l'A.T.C. e per ogni Unità di gestione, sulla base del vigente piano di prelievo, l'elenco dei cacciatori aventi diritto all'abbattimento, predisposto dall'A.T.C., con riportata l'indicazione della classe di sesso e di età dei capi assegnati.
5. L'ATC consegna a ogni seleggiatore autorizzato uno o più contrassegni numerati inamovibili (bracciali) e un'autorizzazione riportante gli estremi del capo da abbattere; il bracciale dovrà essere assicurato al tendine di Achille di un arto posteriore della carcassa del capriolo immediatamente dopo l'abbattimento. Il seleggiatore deve restituire all'ATC i contrassegni numerati non utilizzati entro 15 giorni dal termine del periodo di caccia alla specie.
6. Al fine di garantire la completa esecuzione del piano di abbattimento, in caso di sopraggiunto impedimento successivo alla prima assegnazione, il seleggiatore che ha avuto assegnato un capo provvede a comunicare l'avvenuta rinuncia all'A.T.C. che provvederà a riassegnarlo ad altro seleggiatore. Il Comitato delle Unità di gestione potrà consentire spostamenti dei cacciatori tra diverse zone di assegnazione al fine di migliorare la percentuale di realizzazione del Piano di abbattimento.

Articolo 13 - Disciplina degli appostamenti e dei settori di caccia alla cerca.

1. L'ATC predispone per ciascuna Unità di gestione la relativa cartografia in scala 1:10.000 o 1:25.000 con indicati le aree degli appostamenti e/o le aree dei settori della cerca ciascuno contraddistinto da uno specifico numero. Detta cartografia è trasmessa dall'A.T.C. alla Provincia entro la settimana precedente la data d'inizio dell'esercizio venatorio.
2. Il Comitato dell'Unità di gestione assegna ai seleggiatori le aree degli appostamenti e le aree dei settori di caccia alla cerca secondo modalità e termini stabiliti dall'A.T.C..
3. Il cacciatore di selezione che intenda dotare il punto di appostamento di schermatura temporanea è tenuto a non danneggiare sia le colture arboree sia quelle agricole in generale; è tenuto altresì, dopo aver compiuto l'abbattimento e comunque al termine del periodo consentito per la caccia di selezione, a rimuovere il materiale impiegato per la predisposizione della schermatura. La costruzione di un'altana nel punto di appostamento è subordinata al consenso del proprietario e/o conduttore del fondo e al rispetto della vegetazione arborea. L'altana potrà essere costruita solo in legno e utilizzata anche per più stagioni.
4. Nelle Unità di gestione ove l'A.T.C. consente la caccia alla cerca in settori, devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:
 - a) La cerca è consentita esclusivamente all'interno delle aree dell'Unità di gestione a essa riservate;
 - b) Non è consentito condurre l'attività di cerca a bordo di qualsiasi automezzo.

Articolo 14 - Uscite di caccia e controllo delle operazioni.

1. Il seleggiatore autorizzato al prelievo, ogni volta che effettua la caccia di selezione, deve segnalarlo tramite la compilazione di apposite schede di uscita e di rientro predisposte dall'A.T.C. ed approvate dalla Provincia nell'ambito delle norme di attuazione.
2. Le schede sono ritirate dalle cassette dal Referente Operativo dell'Unità di gestione o suo delegato con cadenza almeno settimanale.
3. L'A.T.C. consegna copia delle chiavi delle cassette destinate alla Polizia Provinciale, per gli accertamenti da parte dei soggetti di cui all'art. 27 della L. 157/92.
4. L'accesso al luogo di caccia (appostamenti e/o settori di cerca), ed il rientro da questi, dovrà avvenire obbligatoriamente con arma scarica ed in custodia.

Articolo 15 - Procedure dopo l'abbattimento.

1. Il selescacciatore dopo aver atteso almeno 10 minuti dal tiro deve:
 - raggiungere il capo abbattuto ed apporre il bracciale al tendine di Achille di un arto posteriore della carcassa del Capriolo
 - avvertire il referente operativo dell'Unità di Gestione
 - recapitarlo nel luogo indicato dall'A.T.C. per i necessari rilevamenti biometrici ed eventualmente biosanitari da effettuarsi a cura dei rilevatori biometrici qualificati indicati dall'ATC.

L'apposita scheda biometrica che ha valore di verbale di abbattimento deve essere controfirmata sia dal selescacciatore che dal rilevatore qualificato.

2. Nel caso il rilevatore biometrico riscontri nei capi abbattuti segni di alterato stato di salute come:
 - imbrattamento perianale,
 - malformazione scheletrica,
 - lesione della cute,
 - scolo nasale,
 - anomalia del palco "parrucato"dovrà essere raccolto il pacchetto intestinale e, a parte, fegato, polmoni, milza e rene, e conferiti all'I.Z.S. (Istituto Zooprofilattico Spezzino) per i successivi esami diagnostici.
3. Il selescacciatore ha l'obbligo, di preparare e conservare secondo le modalità standard, il trofeo e la mandibola di tutti i capi abbattuti, solo per le femmine la mandibola, da tenere a disposizione della Provincia e/o dell'A.T.C. per almeno due anni. Sui trofei e le mandibole preparati il selescacciatore deve apporre un'etichetta indicante il numero e la data del verbale di abbattimento.

TITOLO IV – DISCIPLINA DEL RECUPERO DEL CAPO FERITO.

Art. 16 – Generalità

1. L'attività di recupero degli ungulati feriti non costituisce azione di caccia, ma si configura come un servizio di tutela e gestione delle popolazioni degli ungulati; pertanto le operazioni, da svolgersi con l'uso di un solo cane da traccia abilitato da prove di lavoro riconosciute E.N.C.I., possono essere compiute anche fuori dagli orari previsti per la caccia e nelle giornate di silenzio venatorio.
2. In caso di ferimento di animali, al fine di tentarne il recupero, si applica quanto previsto all'art. 35 comma 16 l.r. 29/94 e ss.mm.ii.. A tal fine il selescacciatore è tenuto a contattare le figure preposte al coordinamento o quelle preposte all'attivazione dell'azione di recupero individuate dall'A.T.C..
3. Le spoglie dell'animale ritrovato sono di proprietà del selescacciatore che l'ha ferito.
4. I conduttori di cani da traccia sono abilitati dalla Provincia tramite appositi corsi e previo superamento di un esame finale.
5. Con provvedimento della Giunta Provinciale verranno fissate le modalità per il recupero dei capi feriti.

TITOLO V –PENALIZZAZIONI, SANZIONI E VIGILANZA.

Articolo 17 – Penalizzazioni e disciplina delle infrazioni.

1. L'A.T.C. dispone, nell'ambito delle norme di attuazione di cui all'art. 3, comma 2, lett. k), le penalizzazioni nel punteggio che saranno attribuite, all'atto della redazione della graduatoria di

- merito di cui all'art. 12 comma 1, per la successiva stagione venatoria, a seguito degli errori considerati lievi di cui al successivo comma 2 e per le fattispecie di cui al comma 3.
2. Per gli abbattimenti effettuati nei periodi di cui all'art. 11 comma 1 i seguenti errori sono considerati lievi:
 - FEMMINA (giovane o adulta) al posto del piccolo;
 - MASCHIO GIOVANE (ovvero maschio con trofeo di altezza superiore alla linea congiungente le orecchie) al posto del MASCHIO ADULTO (ovvero maschio con trofeo di altezza uguale o inferiore alla linea congiungente le orecchie) nel periodo estivo, escluso il maschio adulto regresso e viceversa;
 - Sono inoltre considerati errori lievi gli abbattimenti di animali che presentano caratteristiche morfologiche e ponderali riferibili ad altre classi.
 3. Le penalizzazioni sono previste anche per le seguenti fattispecie:
 - a) esercizio di caccia di selezione da parte di selescacciatori sprovvisti di binocolo e/o cannocchiale di osservazione;
 - b) consegna nel luogo indicato dall'A.T.C. del capo abbattuto oltre i termini previsti dall'art. 16 del presente regolamento.
 - c) mancata messa in custodia dell'arma, scarica, per raggiungere o lasciare i punti di appostamento o i settori di cerca assegnati;
 - d) non corretta compilazione della scheda di uscita e di rientro;
 - e) collocazione di sostanze attrattive per l'esercizio della caccia al capriolo.

Articolo 18 - Sanzioni.

1. La Provincia dispone:
 - a) La revoca dell'autorizzazione agli abbattimenti per una stagione venatoria per le seguenti infrazioni:
 1. Per gli abbattimenti effettuati nei periodi di cui all'art. 11 comma 1 i seguenti errori sono considerati gravi:
 - MASCHIO ADULTO (ovvero maschio con trofeo di altezza superiore alla linea congiungente le orecchie) al posto del MASCHIO GIOVANE (ovvero maschio con trofeo di altezza uguale o inferiore alla linea congiungente le orecchie) nel periodo estivo, escluso il maschio adulto regresso e viceversa;
 - FEMMINA (giovane o adulta) al posto del MASCHIO (giovane o adulto) nel periodo estivo;
 - MASCHIO (giovane o adulto) al posto della FEMMINA (giovane o adulta) nel periodo invernale;
 - MASCHIO (giovane o adulto) al posto del piccolo e viceversa;
 2. Mancata dichiarazione di uscita e di rientro;
 3. Mancata consegna nel luogo indicato dall'A.T.C. per i dovuti controlli del capo abbattuto;
 4. Esercizio di caccia di selezione fuori dai punti di appostamento o settori di cerca assegnati;
 5. Omessa segnalazione di ferimento di capo;
 6. Omessa denuncia di colpo mancato;
 7. Scambio dei capi abbattuti tra cacciatori di selezione;
 8. Cessione di bracciali;
 9. Omessa applicazione, prima della rimozione dell'animale, del bracciale inamovibile, o sua non perfetta chiusura, o manomissione dello stesso;
 10. Mancato versamento all'A.T.C. SP delle somme di cui all'art. 3 comma 2.
 - b) La revoca dell'abilitazione alla caccia di selezione rilasciata dalla Provincia della Spezia o la cessazione degli effetti giuridici della stessa in ordine ad abilitazioni rilasciate da altre Amministrazioni, per le seguenti infrazioni:
 1. Esercizio di caccia di selezione da parte di cacciatori abilitati ma non autorizzati (nessun capo assegnato);
 2. Esercizio di caccia al capriolo fuori dal periodo di caccia di selezione;

3. Abbattimento o detenzione di fauna selvatica diversa dalla specie Capriolo;
 4. Esercizio di caccia in violazione dell'art. 30 L. 157/92, lett. a), b), c), d), e), f), g), i) e h) limitatamente all'abbattimento, cattura o detenzione di mammiferi nei cui confronti la caccia non è consentita e all'esercizio di caccia con mezzi vietati, esclusi i richiami;
 5. Detenzione abusiva sui luoghi di caccia di trappole e congegni similari per la fauna selvatica o violazioni della normativa riguardante armi e munizioni;
 6. Omessa denuncia/dichiarazione di capo abbattuto;
 7. Utilizzo di arma non consentita.
2. Le sanzioni di cui al comma 1 si applicano anche in caso di pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa prevista dalla normativa vigente.
 3. Sono fatte salve le sanzioni penali e amministrative previste dalle leggi vigenti in materia.

Art. 19 - Vigilanza

Per quanto riguarda la vigilanza venatoria, si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 48 comma 1 della L.R. 29/94 e s.m.i.

I soggetti di cui agli artt. 27 e 29 della Legge 157/92 sono tenuti a comunicare all'A.T.C. le infrazioni accertate nell'ambito dell'attività di selezione al capriolo nei confronti dei selecacciatori.

Art. 20 - Norma Finale

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti in materia.